

atlete bergamasche più rappresentative e qualificate partecipanti ai campionati nazionali nella stagione 2003/04

considerata, in diritto, l'acquiescenza dell'atleta alla decisione della Commissione Tesseramento avendo provveduto immediatamente al pagamento di quanto disposto;

rilevato che, peraltro, la Polisportiva Gan Brembate ha domandato l'incremento dell'indennizzo liquidato dalla Commissione Tesseramento facendo ricorso all'istituto dell'appello incidentale - non previsto dai regolamenti federali vigenti - senza peraltro versare la tassa di impugnazione, rendendo così improcedibile la domanda

considerato in ogni caso il divieto di *reformatio in pejus* sancito ex art. 93 n. 3 R. Giur.

P.Q.M.

Respinge l'appello proposto dall'atleta e, rigettata ogni altra domanda e/o pretesa, conferma in ogni sua parte le sentenza impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.1.05